

Studio Professionale

Dott. Giuseppe Barletta

Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)

Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105

e.mail: studiobarlettag@tiscali.it

ART BONUS

Chiarimenti sul credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno di cultura e spettacolo

L'articolo 1, D.L. n.83/2014 ha introdotto un credito di imposta del 65% delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015 e del 50% delle erogazioni effettuate nel 2016 in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo. Anche le fondazioni bancarie potranno fruire del bonus fiscale in relazione agli oneri che sostengono per l'esecuzione di progetti di restauro e di valorizzazione di un bene pubblico, sottoposto alla tutela della locale soprintendenza per i beni architettonici, per il paesaggio e per il patrimonio storico ed etnoantropologico. L'Agenzia delle entrate ha inoltre precisato, come il beneficio fiscale spetti anche nel caso in cui le fondazioni non eroghino le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento sul bene, ma si obblighino di dare esecuzione ai progetti di restauro e valorizzazione del bene pubblico, facendosi carico, in via esclusiva, dei relativi oneri finanziari e organizzativi.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.87, 15/10/2015)

CONSULENZE D'UFFICIO

Il medico dipendente non deve emettere fattura per la consulenza occasionale

In assenza di abitudine, i compensi erogati da una Pubblica Amministrazione ai dipendenti pubblici che rendono consulenze tecniche d'ufficio, non costituiscono oggetto di fatturazione elettronica. Qualora l'attività di consulenza sia prestata in maniera occasionale, i relativi onorari saranno qualificati come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir. Pertanto, le operazioni sono escluse dal campo di applicazione dell'Iva per carenza del presupposto soggettivo previsto dall'articolo 5, D.P.R. 633/1972. Il medico dipendente, in rapporto esclusivo, dell'Azienda sanitaria, allorché effettui solo in via occasionale prestazioni medico-legali non è obbligato ad aprire la partita Iva né a emettere fattura elettronica.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.88, 19/10/2015)

DICHIARAZIONE IVA

In arrivo PEC che allertano su violazioni legate alla dichiarazione Iva 2015 (anno 2014)

In questi giorni l'Agenzia delle entrate ha inviato 65.000 comunicazioni con cui ha avvisato in anticipo mediante l'invio di lettere agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) i contribuenti che non hanno ancora presentato la dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2014 e quelli che hanno presentato la dichiarazione Iva con la compilazione del solo quadro VA. Peraltro, oltre alle mail certificate, le comunicazioni viaggiano per posta ordinaria, in modo da raggiungere anche chi non ha un indirizzo Pec attivo, oppure non registrato nei pubblici elenchi (<https://www.inippec.gov.it/>). In particolare, i contribuenti che non hanno ancora presentato la dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2014 possono regolarizzare la propria posizione presentando la dichiarazione entro 90 giorni a partire dal 30 settembre 2015, pagando le sanzioni in misura ridotta. Invece, coloro che hanno presentato la dichiarazione Iva con la compilazione del solo quadro VA possono regolarizzare già da ora gli errori eventualmente commessi e beneficiare così delle sanzioni in misura ridotta in ragione del tempo trascorso, grazie all'istituto del ravvedimento operoso.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento n.137937, 29/10/2015)

RIMBORSI CHILOMETRICI

La distanza chilometrica per determinare il rimborso del dipendente va calcolata dal posto di lavoro

L'indennità chilometrica, per le missioni fuori comune, è totalmente esente per il tragitto sede/luogo di missione, sempreché, naturalmente, i rimborsi siano in linea con le tabelle Aci che tengono conto del tipo di auto utilizzata e della distanza percorsa. L'eccedenza di rimborso per il tragitto casa/missione, più lungo rispetto a quello sede/missione, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente imponibile. L'Agenzia delle entrate ha ribadito quanto già affermato in numerosi precedenti documenti di prassi, non ritenendo sostenibile la tesi dei lavoratori della compagnia assicuratrice, riportata dall'interpellante. Secondo i dipendenti, infatti, ai fini della disciplina fiscale, andrebbe considerato che il vantaggio del dipendente è "accessorio e fortuito" e occupa un posto di secondo piano rispetto all'interesse prevalente dell'azienda per la trasferta effettuata.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.92, 30/10/2015)

Oggetto: INNALZATE LE SOGLIE PENALI DEGLI OMESSI VERSAMENTI DI IVA E RITENUTE

Il 22 ottobre scorso sono entrate in vigore le disposizioni del titolo primo del D.Lgs. 158/2015 che introducono modifiche al sistema penale tributario (per le modifiche al sistema sanzionatorio amministrativo, invece, occorrerà attendere il 1° gennaio 2017, sempre che la prossima legge di Stabilità in corso di discussione in Parlamento non ne anticipi la decorrenza al 1 gennaio 2016).

Tra le varie disposizioni già in vigore, assumono particolare rilevanza quelle che prevedono un innalzamento degli importi oltre i quali gli omessi versamenti di Iva e di ritenute configurano un reato penale.

In particolare:

- l'omesso versamento Iva resta reato, ma solo al superamento di una soglia di punibilità elevata a più di 250.000 euro (in sostituzione del vecchio limite di 50.000 euro)
- passa, invece, a più di 150.000 euro (dai vecchi 50.000) la soglia di punibilità per la fattispecie di omesso versamento di ritenute certificate, in relazione alla quale si precisa che le ritenute sono non solo quelle risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, ma anche quelle "dovute sulla base della stessa dichiarazione" (fedelmente presentata).

In relazioni a tali modifiche, in quanto favorevoli al contribuente, trova certamente applicazione il principio del *favor rei* secondo il quale "nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali".

In forza del richiamato principio, quindi, saranno al riparo dal "rischio penale" quelle imprese e quei professionisti che, prima dell'entrata in vigore delle nuove norme (22 ottobre 2015), hanno:

- omesso di versare ritenute d'acconto per importi superiori ai 50.000 euro, purché inferiori alla nuova soglia di 150.000 euro (articolo 10-*bis*);
- non hanno versato l'Iva dovuta per l'anno 2014 se di importo non superiore ai 250.000 euro (articolo 10-*ter*).

Di particolare importanza anche la nuova previsione che impatta sulle cause di non punibilità, per la quale:

- gli omessi versamenti di Iva e di ritenute oltre la soglia di rilevanza penale, non saranno punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, verranno estinti con integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso;
- se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini della circostanza attenuante correlata al pagamento del debito tributario, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo e la prescrizione è sospesa. Il giudice in questo caso può prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, se lo ritiene necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.

Il reato penale per indebite compensazioni

Modifiche rilevanti intervengono anche per quanto riguarda la fattispecie di indebita compensazione di crediti fiscali prevista dall'articolo 10-*quater*, D.Lgs. 74/2000.

Ferma restando la precedente soglia dei 50.000 euro, al di sopra della quale la indebita compensazione orizzontale di crediti fiscali configura reato penale, il citato decreto di riforma apporta una distinzione tra:

- crediti non spettanti, per i quali la sanzione prevista resta la reclusione da 6 mesi a 2 anni;
- crediti inesistenti, per i quali la sanzione prevista sale da 18 mesi a 6 anni.

In questo ambito particolare attenzione va posta alla disposizione riguardante le cause di non punibilità in precedenza descritte: solo le ipotesi di utilizzo di credito non spettanti (e non anche quelle riferite a crediti inesistenti) saranno considerate non punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, verranno estinti con integrale pagamento degli importi dovuti.

Oggetto: RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO: SCHEMI DI SINTESI

Il D.Lgs. 158/2015, in attuazione delle previsioni della Legge Delega di riforma del sistema fiscale, provvede ad un radicale aggiornamento del sistema sanzionatorio penale ed amministrativo.

Nelle tabelle che seguono sono raggruppate le principali disposizioni, suddivise per materia; al riguardo, va notato che le nuove sanzioni del comparto penale si rendono applicabili dal 22 ottobre scorso, mentre quelle amministrative dovrebbero entrare in vigore dal 01 gennaio 2017. Tuttavia, va segnalato che, con il disegno di legge di Stabilità per l'anno 2016, si intende anticiparne l'effetto al 01 gennaio 2016.

In ogni caso, mancando specifiche previsioni al riguardo, si deve tener conto del fatto che l'istituto del *favor rei* comporta la possibilità di applicare la sanzione più lieve, sia pure prevista da una legge successiva al momento del compimento della violazione, a condizione che la medesima non sia già stata definitivamente irrogata e siano scaduti i termini per una sua impugnazione. Quindi, le nuove previsioni di favore potranno trovare applicazione anche alle violazioni del passato.

Sanzioni penali tributarie (D.Lgs. 74/2000)

Dichiarazione infedele (reclusione da 1 a 3 anni)

Affinché scattino le sanzioni (al di fuori dei casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ed altri artifici), è necessario il verificarsi congiunto delle seguenti condizioni:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 150.000 euro (in precedenza 50.000);
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 3.000.000 di euro (in precedenza 2 milioni).

Si prevede, innovativamente, che:

- non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali;
- non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette. Di tali importi, non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità di cui sopra.

Omissa dichiarazione (reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni)

- la dichiarazione si considera omissa quando non presentata (al fine di evadere le imposte) con debiti superiori a 50.000 euro (in precedenza 30.000) con riferimento a ciascun tributo;
- la sanzione si applica anche al modello 770 (con ritenute non versate superiori a 50.000 euro); in precedenza tale casistica non era menzionata;
- la dichiarazione non si considera omissa se presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, oppure se non sottoscritta o se non redatta su modello conforme.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni)

- il reato era già in precedenza previsto, ma con una pena inferiore (da 6 mesi a 5 anni).

Omissio versamento di ritenute dovute o certificate (reclusione da 6 mesi a 2 anni)

- il reato interessa chiunque non versa (entro il termine per la presentazione del modello 770) ritenute dovute sulla base della dichiarazione o risultanti dalla certificazione per ammontari superiori a 150.000 euro per periodo di imposta
- in precedenza il limite era di 50.000 euro, e rilevavano solo le ritenute certificate (e non anche quelle solo risultanti dalla dichiarazione annuale).

<p>Omesso versamento di Iva (reclusione da 6 mesi a 2 anni)</p> <ul style="list-style-type: none"> • il reato interessa chiunque non versi, entro il termine per il versamento dell'acconto dell'anno successivo, Iva risultante dalla dichiarazione annuale per importi superiori a 250.000 euro • in precedenza il limite era di 50.000 euro.
<p>Indebita compensazione di crediti non spettanti (reclusione a 6 mesi a 2 anni)</p> <p>Indebita compensazione di crediti inesistenti (reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni)</p> <ul style="list-style-type: none"> • il reato interessa chiunque utilizzi in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per ammontari superiori a 50.000 euro per anno; • rispetto alla previgente versione è rimasto inalterato il limite quantitativo, mentre sono state previste pene differenziate, distinguendo l'ipotesi del credito esistente ma non spettante (più lieve) rispetto a quella del credito totalmente inesistente (più grave).
<p>Confisca</p> <ul style="list-style-type: none"> • si prevede che, in caso di applicazione di uno dei delitti di cui al Decreto 74/2000, sia sempre applicabile la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che non appartengano a persona estranea al reato; • in caso di impossibilità ad agire, si prevede la confisca per equivalente su altri beni di cui il reo ha la disponibilità; • la confisca non opera per la parte di somme che il contribuente si impegna a versare all'Erario, anche in presenza di sequestro.
<p>Causa di non punibilità per pagamento del debito tributario (nuova disposizione)</p> <ul style="list-style-type: none"> • si prevede che nelle ipotesi di omesso versamento di Iva, di ritenute e di compensazione indebita per soli crediti esistenti ma non spettanti, i reati non siano punibili se il contribuente provvede all'integrale pagamento (comprese le sanzioni e gli interessi) anche mediante gli istituti conciliativi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; • per i reati di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione, si prevede la non punibilità se sono estinti i debiti tributari (comprese sanzioni e interessi), a seguito di ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo (salvo l'inizio di qualsiasi attività di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza); • qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateazione, è dato un termine di 3 mesi per il pagamento del debito residuo, con sospensione della prescrizione. Il Giudice può prorogare di una sola volta tale termine, se lo ritenga necessario.
<p>Circostanze del reato: riduzione e maggiorazione delle pene (nuova disposizione)</p> <ul style="list-style-type: none"> • fuori dai casi di non punibilità, le pene sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari (compresi di sanzioni e interessi) sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito di speciali procedure conciliative; • fuori dai casi di non punibilità, non può essere richiesto il patteggiamento solo nel caso di integrale pagamento delle somme dovute, comprese di sanzioni e interessi; • le pene per i delitti in tema di dichiarazione, documenti e pagamento di imposte, sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso la elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.
<p>Custodia giudiziale dei beni sequestrati</p> <ul style="list-style-type: none"> • i beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali (diversi dal denaro e da attività finanziarie) possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi dell'Amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.

Sanzioni amministrative

Dichiarazione redditi e Irap omessa:	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione base: dal 120 al 240% delle imposte dovute, con minimo di 250 euro • Sanzione base in assenza di imposte dovute: da 250 a 1.000 euro 	<p>Dal 120 al 240% Da 258 a 1.032</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione ridotta: (se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, prima dell'avvio di qualsiasi attività di accertamento): dal 60 al 120%, con minimo di 200 euro • Sanzione ridotta in assenza di imposte dovute: da 150 a 500 euro 	Non prevista
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione maggiorata se omessi redditi da cedolare secca: dal 240 al 480% 	Non prevista
Dichiarazione redditi e Irap infedele (con indicazione di imponibile o imposta inferiore al dovuto, oppure crediti superiori a quelli spettanti):	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione base: dal 90 al 180 % della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato. 	Dal 100 al 200%
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione maggiorata (utilizzo di documentazione falsa, artifici, raggiri, condotte fraudolente): dal 135% al 270% della maggiore imposta o della differenza di credito utilizzato. 	Non prevista
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione maggiorata per minore indicazione di redditi da cedolare secca: dal 180 al 360% della maggiore imposta. 	Non prevista
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione ridotta per lievi contestazioni (inferiori al 3% dell'imposta o del credito dichiarati e comunque inferiori a 30.000 euro, senza artifici e raggiri): dal 60 al 120% della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato 	Non prevista
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione ridotta per errori sulla competenza (se il componente positivo è già stato tassato): dal 60 al 120% della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato; • Violazione in assenza di danno per l'Erario: 250 euro. 	Non prevista
<ul style="list-style-type: none"> • Maggiorazioni per patologie modello studi di settore: non previste. 	+10% (salvo esimente)
<ul style="list-style-type: none"> • Maggiorazioni per omissione modello studi di settore anche dopo la richiesta dell'Agenzia: non previste. 	+50% (salvo esimente)
Dichiarazione 770 omessa:	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione base: dal 120 al 240% delle ritenute non versate, con minimo di 250 euro + 50 euro per ogni percipiente non indicato; • Sanzione base in assenza di ritenute dovute: da 250 a 2.000 euro + 50 euro per ogni percipiente non indicato. 	Dal 120 al 240%
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione ridotta: (se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, prima dell'avvio di qualsiasi attività di accertamento): dal 60 al 120%, con minimo di 200 euro + 25 euro per ogni percipiente non indicato. • Sanzione ridotta in assenza di ritenute dovute: (se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, prima dell'avvio di qualsiasi attività di accertamento): da 150 a 500 euro + 25 euro per ogni percipiente. 	Non prevista
Dichiarazione 770 infedele (con indicazione di imponibile inferiore al dovuto)	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione base: dal 90 al 180 % delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con 	Dal 100 al 200%

minimo di 250 + 50 euro per ogni percipiente non indicato	
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione maggiorata (utilizzo di documentazione falsa, artifici, raggiri, condotte fraudolente): dal 135% al 270% 	Non prevista
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione ridotta per lievi contestazioni (inferiori al 3% delle ritenute non versate e comunque inferiori a 30.000 euro, senza artifici e raggiri): dal 60 al 120% 	Non prevista
Dichiarazione Iva omessa:	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione base: dal 120 al 240% del tributo dovuto o delle operazioni da indicare, con minimo di 250 euro; • Sanzione base in assenza di imposte dovute: da 250 a 2.000 euro. 	<p>Dal 120 al 240%</p> <p>Da 258 a 1.032</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione ridotta: (se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, prima dell'avvio di qualsiasi attività di accertamento): dal 60 al 120%, con minimo di 200 euro; • Sanzione ridotta in assenza di imposte dovute (se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, prima dell'avvio di qualsiasi attività di accertamento): da 150 a 500 euro. 	Non prevista
Dichiarazione IVA infedele (con indicazione di debito inferiore o credito maggiore di quelli spettanti):	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione base: dal 90 al 180 % della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato. 	Dal 100 al 200%
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione maggiorata (utilizzo di documentazione falsa, artifici, raggiri, condotte fraudolente): dal 135% al 270% della maggiore imposta o della differenza di credito utilizzato. 	Non prevista
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione ridotta per lievi contestazioni (inferiori al 3% dell'imposta o del credito dichiarati e comunque inferiori a 30.000 euro, senza artifici e raggiri): dal 60 al 120%. 	Non prevista
Richiesta di rimborso Iva in assenza dei presupposti	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione base: 30 % del credito rimborsato. 	Dal 100 al 200%
Violazioni di documentazione e registrazione di operazioni Iva	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione base: dal 90 al 180 % dell'imposta relativa all'imponibile non documentato o registrato, con minimo di 500 euro. 	Dal 100 al 200%
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione fissa per assenza di modifica sulle liquidazioni: da 250 a 2.000 euro. 	Non prevista
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione per violazioni relative ad operazioni senza imposta (esenti, non imponibili, etc.): dal 5 al 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, con minimo di 500 euro. 	Dal 5 al 10%
<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione per violazioni relative ad operazioni senza imposta (esenti, non imponibili, etc.) senza riflesso sulla determinazione del reddito: da 250 a 2.000 euro. 	Non prevista
Violazioni sul reverse charge	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Omessa applicazione del reverse, oppure omessa autofattura per irregolarità del cedente/prestatore: da 500 a 20.000 euro + sanzione per dichiarazione infedele. 	Dal 100 al 200%
<ul style="list-style-type: none"> • Omessa applicazione del reverse, con documento non registrato: da 500 a 20.000 	Non prevista

euro + maggiorazione dal 5 al 10%, con un minimo di 1.000 euro	
<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione di Iva su operazione da gestire in reverse: da 250 a 10.000 euro. 	3% del tributo irregolarmente assolto
<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione di Iva su operazione da gestire in reverse nell'ambito di frodi: dal 100 al 200% dell'imposta. 	Ipotesi non prevista
<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione di reverse su operazione da gestire con Iva: da 250 a 10.000 euro 	Dal 100 al 200%
<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione di reverse su operazione da gestire con Iva nell'ambito di frodi: dal 100 al 200% dell'imposta. 	Ipotesi non prevista
<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione di reverse su operazioni esenti, non imponibili o non soggette: si espungono da dichiarazione. 	Ipotesi non prevista
<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione di reverse su operazioni inesistenti: si espungono da dichiarazione + sanzione dal 5 al 10% imponibile, con minimo 1.000 euro. 	Ipotesi non prevista
<ul style="list-style-type: none"> • Acquisto di schede telefonia senza prescritte indicazioni (senza regolarizzazione): sanzione dal 10 al 20% imponibile. 	20%
Fatture per operazioni inesistenti o sovrapprese	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • L'imposta esposta in fattura è comunque dovuta ma solo se il documento è emesso dal cedente o prestatore, escludendo così le ipotesi di reverse charge. 	Mancanza di precisazioni in tale senso
Violazioni sul contenuto delle dichiarazioni	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Omissioni o incompletezze relative a disapplicazione Pex per istituti bancari: da 2.000 a 21.000 euro; • omissioni o incompletezze relative a interruzione del consolidato nazionale: da 2.000 a 21.000 euro; • omissioni o incompletezze relative a interpello da consolidato mondiale: da 2.000 a 21.000 euro; • omissioni o incompletezze relative a disapplicazione società di comodo: da 2.000 a 21.000 euro. 	Non prevista specifica ipotesi, quindi riconducibile alla misura base di 258 euro
Mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi da parte del revisore	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Omessa sottoscrizione: 30% compenso contrattuale, nei limiti dell'imposta accertata, con minimo di 250 euro. 	30% compenso, senza minimo + sanzione specifica per Irap da 258 a 2.065 euro
Tardiva presentazione garanzia per rimborso Iva per Iva di gruppo	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Presentazione garanzia da società controllante o controllata con ritardo non superiore a 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione annuale: da 1.000 a 4.000 euro. 	Non prevista ipotesi specifica
<ul style="list-style-type: none"> • Presentazione garanzia da società controllante o controllata con ritardo superiore a 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione annuale, con utilizzo in compensazione del credito: 30%. 	Non prevista ipotesi specifica
Mancata presentazione interpello	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE

	PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Mancata presentazione interpello da articolo 11, comma 2, Legge 212/2000 (in presenza dei requisiti): da 2.000 a 21.000 euro. 	Non prevista ipotesi specifica
<ul style="list-style-type: none"> • Mancata presentazione interpello da articolo 11 comma 2 legge 212/2000 (in assenza dei requisiti): da 4.000 a 42.000 euro. 	Non prevista ipotesi specifica
Sanzioni relative ai versamenti e alle compensazioni	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Tardivo o omesso versamento: 30 % tributo. 	30%
<ul style="list-style-type: none"> • Tardivo versamento con ritardo massimo 90 giorni: 15 % tributo. 	Non prevista
<ul style="list-style-type: none"> • Tardivo versamento con ritardo massimo 15 giorni: 1% tributo per ogni giorno di ritardo (salva applicazione ravvedimento). 	2% per ogni giorno di ritardo
<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo di qualsiasi credito in misura superiore a quella spettante: 30% tributo. 	Non prevista
<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti (assenza del presupposto oppure non riscontrabile con controlli automatici o formali): dal 100 al 200% con preclusione agli istituti di definizione agevolata. 	Non prevista specificamente

<ul style="list-style-type: none"> • Mancata esecuzione di ritenute alla fonte: 20% tributo. 	20%, salvo applicazione del ravvedimento su omesso versamento
<ul style="list-style-type: none"> • Mancata presentazione F24 a zero con ritardo superiore a 5 giorni lavorativi: 100 euro. 	Prevista da altra norma
<ul style="list-style-type: none"> • Mancata presentazione F24 a zero con ritardo non superiore a 5 giorni lavorativi: 50 euro. 	Prevista da altra norma
Riduzione sanzioni per ritardo lieve nella presentazione di dichiarazioni o denunce	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Presentazione dichiarazione o denuncia entro 30 giorni dalla scadenza originaria: riduzione 50% della sanzione. 	Non prevista
Ravvedimento operoso	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Rimedio nei 90 giorni dal termine di versamento di un tributo: riduzione 1/9 del minimo. 	Il termine dei 90 giorni era male esplicitato
<ul style="list-style-type: none"> • Rimedio nei 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione per correggere errore o omissione del modello: riduzione 1/9 del minimo. 	Il termine dei 90 giorni era male esplicitato
Responsabilità solidale per imposta e sanzioni in caso di cessione di azienda	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Cessione nell'ambito di una procedura concorsuale, accordo ristrutturazione debiti, piano attestato, composizione crisi da sovraindebitamento: non si applica. 	Non vi era alcuna esclusione
<ul style="list-style-type: none"> • Ipotesi similari di trasferimento azienda (es. conferimento): si applica. 	Non vi era alcuna previsione
Imposta di registro	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione di cessione, risoluzione e proroghe dei contratti di locazione (anche in cedolare): obbligo di presentazione della comunicazione. 	Non vi era alcuna previsione

• Omesso versamento imposta per cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione: 30% imposta.	Non vi era alcuna esplicita previsione
• Omessa comunicazione di risoluzione di contratto in cedolare secca: 67 euro.	Non prevista
• Tardiva comunicazione di risoluzione di contratto in cedolare secca, con ritardo non superiore a 30 giorni: 35 euro.	Non prevista
• Tardiva registrazione di atti e fatti rilevanti ai fini dell'imposta, con ritardo non superiore a 30 giorni: dal 60 al 120%.	Dal 120 al 240%
• Occultazione di corrispettivo: dal 120 al 240%.	Dal 200 al 400%
Imposte ipotecarie e catastali	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
• Termine per la richiesta di trascrizione: 120 giorni dalla data dell'atto del deposito.	30 giorni
• Tardiva trascrizione e annotazione: dal 100 al 200%.	Dal 100 al 200%
• Tardiva trascrizione e annotazione, con ritardo non superiore a 30 giorni: dal 50 al 100%.	Dal 100 al 200%
• Tardiva trascrizione e annotazione di atti soggetti a imposta fissa, con ritardo non superiore a 30 giorni: 50 euro.	Da 100 a 2.000 euro
Successioni e donazioni	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
• Omessa presentazione della dichiarazione: dal 120 al 240%.	Dal 120 al 240%
• Omessa presentazione della dichiarazione in assenza di imposta: da 250 a 1.000 euro.	Da 250 a 1.000 euro
• Tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 30 giorni: dal 60 al 120%.	Dal 120 al 240%
• Tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 30 giorni, in assenza di imposta: da 150 a 500 euro.	Da 250 a 1.000 euro
Imposta di bollo	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
• Omessa presentazione della dichiarazione di conguaglio: dal 100 al 200%.	Dal 100 al 200%
• Tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 30 giorni: dal 50 al 100%.	Dal 100 al 200%
Imposta sugli intrattenimenti	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
• Omessa fatturazione o registrazione delle operazioni che non incide sulla liquidazione del tributo: da 250 a 2.000 euro.	Minimo 500
• Omessa presentazione della dichiarazione: dal 100 al 200%, con minimo di 250.	Dal 100 al 200% con minimo di 250 euro
• Tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 30 giorni: dal 50 al 100%, con minimo di 150.	Dal 100 al 200%
• Mancanza del titolo di accesso in capo al destinatario dello stesso: nessuna sanzione	Da lire 100.000 a 2 milioni
Associazioni sportive dilettantistiche	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
• Incassi e pagamenti non tracciati per importi pari o superiori a 1.000 euro: da 250 a	Perdita delle agevolazioni

2.000.	fiscali
Certificazione Unica e comunicazioni per dichiarazione precompilata (interessi, premi assicurazione, contributi previdenziali, spese mediche, etc.)	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Mancata trasmissione telematica all’Agenzia della certificazione o altri dati (oltre i 5 giorni lavorativi dalla scadenza): 100 euro per ogni modello, senza cumulo, ma con un massimo di 50.000 euro per sostituto. 	100 euro per ogni modello senza cumulo
<ul style="list-style-type: none"> • Tardiva trasmissione telematica all’Agenzia della certificazione o altri dati, con ritardo massimo di 60 giorni: 33,33 euro per ogni modello, senza cumulo, con un massimo di 20.000 euro per sostituto. 	100 euro per ogni modello senza cumulo
Dichiarazione precompilata con dati errati (sanzione per chi appone visto infedele)	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Trasmissione della dichiarazione corretta e ravvedimento operoso sulla sanzione entro 10 novembre: riduzione sanzione di 258 euro ad 1/9. 	Riduzione sanzione 258 euro ad 1/8
Perdite e accertamento (con esclusione accertamenti parziali da articolo 40-bis D.P.R. 600)	
NUOVE PREVISIONI	VECCHIE PREVISIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Prevista possibilità di chiedere (in sede di accertamento e di accertamento con adesione) lo scomputo di eventuali perdite pregresse riportabili, mediante presentazione di apposita istanza. 	Non prevista

Oggetto: GLI ACCONTI DI IMPOSTA PER IL 2015

Il prossimo 30 novembre 2015 scade il versamento del secondo acconto delle imposte dirette dovuto per il periodo di imposta 2015. Occorre quindi ripercorrere la normativa in tema di acconti e approfondire gli aspetti che riteniamo di maggior interesse.

I metodi per il calcolo degli acconti

L'acconto dovuto dai contribuenti può essere determinato con due differenti metodologie:

1. **metodo storico:** il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente anno 2014;
2. **metodo previsionale:** il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per l'anno 2015 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio. Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l'Agenzia potrà irrogare le sanzioni nella misura del 30% (ridotto al 10% se viene pagato l'avviso bonario), salvo non si provveda a rimediare con l'istituto del ravvedimento operoso.

Di norma lo Studio provvede a conteggiare gli acconti con il metodo storico, salvo il caso in cui il Cliente intenda richiedere il ricalcolo, utilizzando il *fac simile* allegato alla presente comunicazione.

Gli acconti Irpef

La misura degli acconti Irpef è fissata al 100% dell'imposta netta del 2014, l'imposta netta corrisponde al rigo "differenza" del quadro RN del modello Unico 2015. Il totale in tal modo determinato è suddiviso in due quote, il 40% versato a partire dal mese di giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto nel mese di novembre.

Gli acconti Ires

La misura degli acconti Ires è fissata al 100% dell'imposta netta del 2014, rigo "Ires dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Unico 2015, tale totale va suddiviso in due quote, il 40% da pagarsi, con eventuale rateazione, a partire dal mese di giugno ed il residuo 60% dovuto nel mese di novembre.

Gli acconti Irap

Le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi sia per i soggetti Irpef che per quelli Ires la misura dell'acconto è fissata al 100% dell'imposta netta del 2014, rigo "Irap dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Unico 2015.

Cedolare secca

La cedolare secca segue le regole dettate in tema di saldo e acconti Irpef, cambia la misura dell'acconto che per la cedolare risulta essere pari al 95% dell'imposta dovuta nell'anno precedente. In particolare si rammenta che non sono obbligati al versamento dell'acconto 2015 sulla cedolare secca i contribuenti che nel corso dell'anno decidono, con riferimento al reddito dei propri immobili, di passare dal regime della cedolare secca alla tassazione ordinaria e viceversa.

Ricordiamo inoltre che, limitatamente al quadriennio 2014/2017, i contribuenti che applicano la cedolare secca su contratti a canone convenzionato applicano la aliquota del 10%. Tale aliquota verrà innalzata da gennaio 2018 alla misura del 15%.

Gli acconti per gli altri tributi da dichiarazione

I contribuenti sono chiamati al versamento anche di tributi differenti da quelli sopra richiamati, in relazione ai quali, solitamente, si utilizzano le medesime regole previste per il pagamento delle imposte dirette.

Compensazione

Dal 2014 il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 è pari ad €700.000,00 per ciascun anno solare; il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

- della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
- della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap).

La Legge di Stabilità 2014 ha esteso anche alla compensazione dei crediti di importo superiore a 15.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all'Irap, l'obbligo di apporre alle relative dichiarazioni il visto di conformità.

In assenza di visto verrà preclusa, per l'eccedenza dei 15.000, la possibilità di operare compensazioni orizzontali. In caso di utilizzo di un credito esistente, ma in assenza di visto di conformità, si applica una sanzione pari al 30%.

Ricordiamo anche che dal 1° ottobre 2014 è stato esteso in modo sensibile l'obbligo di utilizzo del canale telematico per il pagamento dei modelli F24, mantenendo la presentazione cartacea solo in determinate ipotesi, viene introdotto un generalizzato obbligo telematico anche per i soggetti non titolari di partita Iva per cui la presentazione dei modelli F24 potrà avvenire con le sole modalità di seguito descritte:

Tipo di F24	Modalità di presentazione
Regole valide sia per i privati che per i partita Iva	
F24 con compensazione a saldo zero	→ • Entratel o <i>Fisconline</i>
Regole nuove per i privati	
F24 con compensazione a debito (indipendentemente dall'importo)	→ • Entratel o <i>Fisconline</i> • <i>Home banking</i> convenzionati
F24 senza compensazione a debito (con saldo finale superiore a €1.000)	→ • Entratel o <i>Fisconline</i> • <i>Home banking</i> convenzionati
Regola valida solo per i privati	
F24 senza compensazione a debito (con saldo finale inferiore a €1.000)	→ • Libera (anche cartacea)

Oggetto: SALDO 2015 IMU E TASI

In attesa delle modifiche promesse con la prossima legge di stabilità (per le abitazioni principali e per gli immobili impiegati in agricoltura), entro il prossimo 16 dicembre occorrerà effettuare il versamento del saldo Imu e Tasi relative al 2015.

In questo contributo ci limiteremo a ricordare le principali regole applicative Imu e Tasi, partendo dalle scadenze e regole di versamento per poi ricordare (sinteticamente) gli immobili interessati dalle due imposte, le basi imponibili e le eventuali riduzioni.

Si coglie l'occasione per ricordare alla clientela dello Studio di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, etc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle imposte.

Si rammenta che, per entrambi i tributi, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale possesso (a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero).

Versamenti Imu

L'Imu viene integralmente versata a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata la sola imposta dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota d'imposta dello 0,76% (il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo 0,3%).

L'aliquota di base prevista per l'Imu è stata fissata allo 0,76%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi il range dell'aliquota ordinaria sarà compreso tra 0,46 e 1,06%).

Mentre l'acconto risultava dovuto sulle aliquote del 2014, il conguaglio a saldo viene determinato sulla base delle aliquote 2015, se approvate entro il termine dello scorso 28.10 (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulle aliquote 2014).

Acconto 2015 Imu	16 giugno 2015	Aliquote 2014
Saldo 2015 Imu	16 dicembre 2015	Aliquote 2015 <i>(approvate entro 28.10)</i>

È consentito il versamento in unica soluzione, che doveva avvenire entro lo scorso 16 giugno: chi avesse già versato l'intera imposta relativa al 2015 entro tale scadenza non dovrà nulla alla scadenza del 16 dicembre.

Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo:

Codice tributo	Immobile	Destinatario versamento
3912	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3914	Terreni	Comune
3916	Aree fabbricabili	Comune
3918	Altri fabbricati	Comune
3925	Fabbricati D	Stato
3930	Fabbricati D (incremento)	Comune

L'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

Versamenti Tasi

Il 16 dicembre scade il termine anche per il versamento del conguaglio Tasi relativo all'anno 2015: come per l'Imu, mentre l'acconto era dovuto sulla base delle aliquote 2014, il saldo sarà effettuato a conguaglio sulla base delle aliquote 2015, se approvate entro il termine dello scorso 28.10 (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulle aliquote 2014).

Per la Tasi sono previste specifiche limitazioni:

- l'aliquota massima Tasi è pari al 2,5 per mille;
- con l'ulteriore vincolo che la somma dell'aliquota Tasi e Imu non può superare il massimo previsto per l'Imu (quindi 6 per mille per le abitazioni principali e 10,6 per mille per gli altri immobili).
- Anche per il 2015 è consentito al Comune di innalzare tali limiti dello 0,8 per mille (quindi portandoli al 3,3 per mille ovvero all'11,4 per mille rispettivamente per abitazione principale e altri fabbricati).
- Per i fabbricati rurali è prevista un'aliquota Tasi che non può superare l'1 per mille (non è applicabile l'incremento dello 0,8 per mille).

Acconto 2015 Imu	16 giugno 2015	Aliquote 2014
Saldo 2015 Imu	16 dicembre 2015	Aliquote 2015 <i>(approvate entro 28.10)</i>

Come per l'Imu, anche la Tasi può essere versata tanto attraverso il bollettino postale, quanto utilizzando il modello F24.

Codice tributo	Immobile	Destinatario versamento
3958	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3959	Fabbricati rurali ad uso strumentale	Comune
3960	Aree fabbricabili	Comune
3961	Altri fabbricati	Comune

Come per l'Imu, l'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

I soggetti passivi

⇒ Imu

Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:

- il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
- l'usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);
- il titolare del diritto d'uso;
- il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l'imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
- il titolare del diritto di enfiteusi;
- il titolare del diritto di superficie;
- il concessionario di aree demaniali;
- nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di *leasing* il soggetto passivo è l'utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l'immobile in corso di costruzione);
- il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l'immobile, non deve versare).

⇒ Tasi

AI soli fini Tasi, l'imposta è dovuta sia dal possessore dell'immobile (definito come ai fini Imu) che dal detentore (e questa è la caratteristica più importante che riguarda questo tributo).

Per detentore si intende il soggetto che utilizza l'immobile in forza di un titolo diverso da un diritto reale. In particolare, sono detentori tenuti al pagamento della Tasi:

- l'inquilino, quando l'immobile è dato in locazione;
- il comodatario, quando l'immobile è oggetto di comodato;
- l'affittuario, quando l'immobile è oggetto di un contratto di affitto di azienda.

La Tasi complessivamente dovuta in relazione all'immobile **deve essere ripartita tra possessore e detentore**. La misura della ripartizione è decisa dal Comune tramite proprio regolamento: l'imposta a carico del detentore deve essere compresa tra il 10% ed il 30% dell'imposta complessivamente dovuta sull'immobile (la parte rimanente è a carico del possessore). Se il Comune nulla prevede al riguardo, la quota a carico del detentore è del 10%.

L'imposta deve essere determinata secondo le condizioni soggettive del possessore: quindi, per l'inquilino abita l'immobile comunque occorre utilizzare l'aliquota prevista per gli "altri fabbricati", senza applicazione della detrazione per abitazione principale.

Il Comune può comunque introdurre agevolazioni per gli inquilini residenti (ad esempio una detrazione specifica), che comunque non vanno confuse con le agevolazioni previste per l'abitazione principale.

Tale ripartizione, si ribadisce, riguarda solo la Tasi e non l'Imu.

Gli immobili interessati

L'Imu e la Tasi si devono versare con riferimento agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune; non tutti gli immobili, comunque, devono scontare entrambe le imposte.

		Imu	Tasi
Fabbricati	→	Sì	Sì
Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati	→	No (solo A/1, A/8, A/9)	Sì
Fabbricati rurali		No	Sì
Aree fabbricabili		Sì	Sì
Terreni agricoli	→	Sì	No

⇒ Fabbricati

I fabbricati sono imponibili sia ai fini Imu che ai fini Tasi secondo le medesime regole. Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

Categoria catastale	Moltiplicatore 2015
A (diverso da A/10) - C/2 - C/6 - C/7	160
B	140
C/3 - C/4 - C/5	140
A/10 e D/5	80
D (escluso D/5)	65
C/1	55

Tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi è prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili ed inabitabili nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 42/2004.

I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, sono esenti dall'Imu e, si ritiene, anche dalla Tasi.

⇒ Terreni agricoli

I terreni agricoli sono imponibili ai fini Imu. La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore differenziato in base al soggetto possessore. Il moltiplicatore base per i terreni è 135, mentre per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

	Imu 2015
Terreni agricoli	135
Terreni agricoli (coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali)	75

A favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli principali iscritti nella previdenza agricola è prevista anche una riduzione per scaglioni:

- franchigia sino a 6.000 euro di valore imponibile;
- riduzione 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente 6.000 euro e fino a 15.500 euro;
- riduzione 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro;
- riduzione 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32.000 euro.

Va inoltre ricordato che è previsto un particolare trattamento per i cosiddetti “comuni montani”, fattispecie che dal 2015 viene modificata ad opera del D.L. 4/2015. Risultano infatti esenti:

- i terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat);
- i terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori;
- i terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti (Cd) e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco Istat.

Per i terreni ubicati nei Comuni facenti parte di un elenco contenuto nell'allegato 0A di tale decreto (detti “comuni collinari”) viene riconosciuta una detrazione di 200 euro, solo a favore di Cd e Iap.

⇒ *Aree edificabili*

Le aree fabbricabili sono tassate tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi. La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno pagheranno in ogni caso l'Imu come fosse un terreno agricolo (quindi sul reddito dominicale e non sul valore venale), anche se gli strumenti urbanistici, PRG o altro, lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo tale immobile dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

I recenti chiarimenti

Il 5 novembre 2015 il Ministero delle finanze ha pubblicato 2 risoluzioni con le quali interviene su alcuni aspetti riguardanti la tassazione locale:

- nella risoluzione n. 9/DF il Dipartimento delle finanze ha ritenuto applicabile l'esenzione Imu anche a favore degli alloggi non assegnati posseduti dalle cooperative edilizie. Si ritiene infatti rispettato sia il requisito di impresa costruttrice in capo alla cooperativa, quanto la destinazione alla vendita in relazione agli immobili da assegnare;
- nella risoluzione n. 10/DF viene chiarita l'applicazione dell'assimilazione per abitazione principale a favore del pensionato all'estero iscritto all'Aire. Qualora sia proprietario di più abitazioni dislocate in diversi comuni del territorio italiano, egli ha facoltà di scegliere su quale immobile computare il beneficio; gli altri, evidentemente, andranno tassati in maniera ordinaria. Sul tema il Dipartimento delle finanze era già intervenuto con la risoluzione n. 6/DF del 26 giugno 2015.

Oggetto: ISTANZA PER LA RIAMMISSIONE DEI PIANI DI RATEAZIONE DECADUTI NELL'ULTIMO BIENNIO ENTRO IL 21 NOVEMBRE 2015

Le somme iscritte a ruolo ed oggetto di piani di rateazione decaduti nei 24 mesi antecedenti il 22 ottobre 2015 potranno essere ripartite in un nuovo piano di rateazione fino ad un massimo di 72 rate mensili, con istanza da presentare obbligatoriamente entro il 21 novembre 2015 e successiva decadenza dal nuovo piano che si verificherà qualora non siano pagate 2 rate anche non consecutive del piano stesso.

Ai sensi dell'articolo 15, D.Lgs. 159/2015 (decreto di riforma del sistema della riscossione), qualora un piano di rateazione sia decaduto nel periodo tra il 22 ottobre 2013 e il 21 ottobre 2015, le somme iscritte a ruolo non ancora versate possono, a semplice richiesta del contribuente (lo specifico modulo è pubblicato sul sito di Equitalia nella sezione Rateizzazione, denominato "*Richiesta di rateizzazione per piani decaduti dal 22/10/2013 al 21/10/2015*") e indipendentemente dall'ammontare del residuo iscritto a ruolo, essere nuovamente oggetto di rateazione e ripartite fino ad un massimo di 72 rate mensili.

In tali casi, il mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive determina la decadenza definitiva dal beneficio della rateazione (non è più prevista la possibilità di prorogare ulteriormente la dilazione del pagamento).

La decadenza dei piani di rateazione dal 22 ottobre 2013 al 21 ottobre 2015 opera di diritto e non occorre che sia stata accertata mediante uno specifico atto amministrativo. È onere del contribuente verificare mediante la richiesta di un estratto conto di ruolo l'avvenuta decadenza dal piano di rateazione precedentemente concesso.

In merito alla nuova opportunità sopra descritta, occorre tenere presente che:

- qualora non venga presentata la nuova istanza di dilazione entro il 21 novembre 2015 l'importo iscritto a ruolo diviene riscuotibile in unica soluzione da parte di Equitalia con la conseguenza che può essere iniziata l'azione di recupero coattivo delle somme;
- a seguito della presentazione della richiesta di nuova dilazione, invece, non possono essere avviate nuove azioni esecutive nei confronti del contribuente e quelle già avviate saranno sospese in caso di accoglimento dell'istanza.

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2015

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 novembre al 15 dicembre 2015, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7 D.L. n.70/11.

Le scadenze che seguono tengono conto del provvedimento di proroga che ha spostato, per i soggetti cui si applicano gli studi di settore, la data di pagamento delle imposte senza alcuna maggiorazione dal 16 giugno al 6 luglio 2015.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

16 novembre	<p>Versamenti Iva mensili e trimestrale Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di ottobre (codice tributo 6010), ovvero per il terzo trimestre 2015 (codice tributo 6033). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. n.100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2014, risultante dalla dichiarazione annuale, che abbiano optato per il versamento rateale, devono versare la nona rata dell'imposta, maggiorata degli interessi, utilizzando il codice tributo n.6099.</p> <p>Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di ottobre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento dei contributi Inps artigiani e commercianti Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti relativamente alla seconda rata del contributo sul minimale di reddito per il secondo trimestre 2015.</p> <p>Versamento premio Inail 2015 Scade oggi per il contribuente che abbia provveduto alla rateazione il pagamento della IV rata dell'Inail dovuta per il 2015.</p>
------------------------	--

<p>16 novembre</p>	<p>Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.</p> <p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 ottobre.</p>
<p>25 novembre</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>
<p>30 novembre</p>	<p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di settembre (vedasi nuova formulazione l'articolo 49, D.L. n. 331/1993).</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/11/15.</p> <p>Comunicazione di acquisto da operatori di San Marino Scade oggi il termine, con riferimento al mese di ottobre, per la comunicazione in forma analitica delle operazioni con operatori san marinesi annotate sui registri Iva.</p> <p>Seconda od unica rata acconto imposte per l'anno 2015 Scade oggi il termine ultimo per effettuare il versamento della seconda od unica rata di acconto per l'anno 2015 ai fini Irpef (codice tributo 4034) ed Irap (codice tributo 3813) da parte dei contribuenti soggetti persone fisiche, società di persone, società semplici e soggetti equiparati. La scadenza riguarda anche le società di capitale aventi esercizio sociale coincidente con l'anno solare che devono effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto Ires (codice tributo 2002) ed Irap (codice tributo 3813). Sempre oggi scade il termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuto per l'anno 2015 per avvalersi della "cedolare secca".</p>

30 novembre	<p>Seconda rata acconto per l'anno 2015 contributi Ivs artigiani e commercianti È oggi il termine per effettuare il versamento della seconda rata di acconto per l'anno 2015 dei contributi Ivs sul reddito eccedente il minimale da parte di artigiani e commercianti sulla base del reddito indicato in Unico 2015.</p> <p>Seconda rata acconto per l'anno 2015 contributi soggetti iscritti alla gestione separata Inps È oggi il termine per effettuare il versamento della seconda rata di acconto per l'anno 2015 dei contributi Inps dovuti dai soggetti iscritti alla gestione separata Inps che hanno presentato il modello Unico 2015.</p>
-----------------------	--

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

firma
dott. Giuseppe Barletta